

n. 7/2019 R.G.

**DECRETO**  
**Ai sensi dell'art.98 LF**

Il Collegio

composto dai magistrati:  
 dott. Mario Samperi Presidente  
 dott.ssa Rossella Busacca Giudice  
 dott.ssa Michela Agata La Porta Giudice relatore  
 a scioglimento della riserva dell'8 Ottobre 2019,  
 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento iscritto al n.675/2019 RG di opposizione allo stato passivo,  
 promosso da:

**N.Q. CURATELA FALLIMENTO****N.Q. CURATELA DEL FALLIMENTO**

Con il patrocinio dell'Avv.  
*opponente*  
*nei confronti di*

*opposto*

\*\*\*\*\*

Con ricorso del 29 Aprile 2019,

hanno opposto lo stato passivo poiché la propria domanda di ammissione era  
 stata accolta solo parzialmente e hanno chiesto al Tribunale di essere ammessi allo stato passivo del  
 in via

privilegiata con riferimento alla ulteriore somma di €59.043,30 di cui €55.183,36 (€120.203,84-  
 65.020,48, questi ultimi già ammessi) ai sensi del 2° comma dell'art.2855 CC e della somma di  
 €3.859,94 ex art.2855 comma 3 CC.

L'opponente ha premesso di essere creditore di

virtù di contratto del 3/9/10 di cessione a titolo oneroso di crediti avente a oggetto il residuo credito  
 derivante dal contratto di finanziamento, a sua volta stipulato nel 4.10.1995 con contestuale accensione  
 di ipoteca sull'immobile di proprietà di

Sulla scorta del predetto titolo, la Curatela

aveva introdotto procedura esecutiva ai

danni di della quale veniva poi dichiarato il fallimento con subentro della Curatela di "C." in  
 nella procedura esecutiva incoata dalla Curatela di secondo il disposto di cui  
 all'art.107 LF.

In particolare, col presente ricorso la Curatela di

ha lamentato che nel conteggio degli

interessi non fosse stata accolta la domanda di insinua conteggiando gli interessi in via privilegiata nel  
 triennio a far data dal pignoramento, primo atto della procedura esecutiva promosso da Curatela

, come previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.2855 CC, e  
 che invece gli interessi fossero stati ammessi in via privilegiata solo a far data dalla sentenza  
 dichiarativa di fallimento.

Costituendosi in giudizio con memoria dell'8 Luglio 2019, la Curatela

ha chiesto il

rigetto dell'opposizione.

Specificamente, la Curatela opposta ha sostenuto che in sede fallimentare il creditore ipotecario possa  
 richiedere, in relazione alla pregressa azione esecutiva, soltanto le spese, in via privilegiata ai sensi  
 dell'art.2770 CC, dovendosi per il resto osservare la disciplina fallimentare e segnatamente quanto  
 disposto dall'art.54 terzo comma LF, che equipara la dichiarazione di fallimento all'atto di  
 pignoramento ("L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788

e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.”)

\*\*\*\*

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per i motivi di seguito esposti. È d'uopo innanzitutto precisare che l'opponente nell'esposizione della propria tesi parte da una premessa che si presta a ingenerare un equivoco allorché afferma che, permanendo gli effetti del pignoramento anche in caso di fallimento, con il subentro automatico del Curatore nella posizione del creditore procedente ai sensi dell'art.107 LF, è come se il bene fosse entrato nella massa attiva del fallimento al momento del pignoramento, perpetrandone gli effetti vantaggiosi per la Curatela proprio a far data dal pignoramento.

Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'opponente, con il subentro ai sensi dell'art.107 LF sarebbero perpetrati altresì anche gli effetti di cui all'art.2855 CC con la decorrenza ivi specificamente prevista, cioè l'assunzione dello stesso grado del capitale per gli interessi maturati nel triennio, da computare a far data dal pignoramento (Art.2855 CC secondo e terzo comma: “Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data./ L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.”).

La premessa dell'opponente poggia su un dato che si è definito equivoco poiché invoca degli effetti favorevoli per la Curatela, che in realtà si tradurrebbero in effetti vantaggiosi non per la Curatela che ha effettuato il subingresso nella procedura esecutiva ai sensi dell'art.107 LF bensì per la Curatela opponente, che altri non è che solo *uno* dei creditori del Fallimento “C”.

In altri termini, la Curatela odierna opposta è subentrata nella procedura esecutiva di un altro Fallimento ma questa specifica circostanza non riveste alcun rilievo.

Per la corretta interpretazione delle norme che vengono qui in rilievo, occorre ragionare alla stregua che se la procedura esecutiva ai danni di \_\_\_\_\_ fosse stata intrapresa da un qualunque *comune* creditore procedente, diverso da un Fallimento: il Fallimento che subentri nella posizione del creditore procedente (come nel caso del \_\_\_\_\_ subentrato al creditore procedente, nella specie, Fallimento \_\_\_\_\_), subentra nella stessa posizione del creditore procedente ma a tutela di **tutti** i creditori del Fallimento.

Seguendo la tesi sostenuta dall'opponente, gli effetti vantaggiosi si produrrebbero non già per la Curatela e quindi per tutti i creditori del Fallimento, bensì solo a favore dell'opponente, creditore procedente nella procedura esecutiva e che per mera contingenza consiste altresì di una Curatela. La *ratio* dell'art.54 LF nell'equiparare la sentenza dichiarativa del fallimento al pignoramento è proprio questa: porre tutti i creditori nella medesima condizione di vantaggio, con la decorrenza, per **tutti** i creditori appunto, per l'individuazione del privilegio, della prelazione, del grado degli interessi, ai fini degli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, a partire dalla dichiarazione del fallimento.

In virtù della tesi testé esposta, il criterio è uniforme per tutti i creditori del Fallimento.

Diversamente opinando, cioè ritenendo nell'ammissione al passivo che la decorrenza per gli effetti di cui all'art.2855 CC debba essere considerata con riferimento alla data del pignoramento, operando dunque una retrodatazione rispetto alla dichiarazione del fallimento ( \_\_\_\_\_ ), si produrrebbe un vantaggio esclusivamente a vantaggio del creditore procedente originario (Fallimento \_\_\_\_\_).

E di chiara evidenza che il ragionamento proposto dall'opponente condurrebbe a una ingiustificata violazione del principio della *par condicio creditorum*, principio fondante la procedura concorsuale, poiché il Fallimento \_\_\_\_\_ iceverebbe un trattamento preferenziale con una ammissione degli interessi maggiore rispetto agli altri creditori del Fallimento, per i quali il riferimento temporale permarrrebbe nella sentenza dichiarativa di fallimento.

L'interpretazione qui accolta è rispondente al dato normativo esplicitato nell'art.54 LF e limpidamente enunciata nell'elaborazione giurisprudenziale, con speciale richiamo a quanto statuito nella sentenza \_\_\_\_\_

della Suprema Corte con riguardo a fattispecie del tutto sovrapponibile, n.5987 del 19/5/1992, così massimata: "Le somme attribuite al fallimento da una procedura esecutiva immobiliare in corso alla data del fallimento e proseguita a istanza della curatela che sia subentrata al creditore procedente a norma dell'art.107 legge fall., debbono essere distribuite ai creditori unicamente secondo i criteri del riparto fallimentare, vincolati alle risultanze dello stato passivo esecutivo, essendo inammissibili nella procedura concorsuale qualsiasi forma di riparto ai creditori ammessi al di fuori dalle forme degli art.109 e 111 legge fall., che richiamano, quanto ai creditori ammessi al di fuori delle forme degli art.109 e 111 legge fall., che richiamano, quanto ai creditori concorrenti, le risultanze del procedimento di verifica dei crediti. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art.2855 e per la determinazione degli interessi da considerare collocati nello stesso grado del credito assistito da iscrizione ipotecaria, deve aversi riguardo non alla data dell'originario pignoramento bensì a quella della dichiarazione del fallimento, giusto il disposto dell'art.54 ultimo comma legge fall."

Appare ancora più esplicitivo quanto esposto nella motivazione della suddetta sentenza, in linea con quanto appena affermato da questo Collegio in relazione alla violazione che scaturirebbe dalla considerazione di due diversi riferimenti temporali (pignoramento e sentenza di fallimento) per un'unica massa di creditori, sol perché nella fattispecie sia avvenuto il subentro della Curatela nella procedura esecutiva da altri incoata.

In particolare, il riferimento corre al seguente estratto.

*D'altronde, partecipazione al concorso null'altro significa se non partecipazione al riparto della liquidità acquisita dal fallimento, secondo la regola della par condicio creditorum e le eccezioni alla stessa normativamente previste, per cui il procedimento di verifica e il provvedimento di chiusura e di definitività del procedimento di verifica, nelle sue varie modalità, in quanto fase necessaria di determinazione del concorso aperto con la dichiarazione di fallimento (art.52 LF) null'altro può essere se non presupposto vincolante la fase di riparto in cui il concorso si attua.*

*La struttura, unica, lineare e monolitica nella sua logica essenziale, delineata dalla Legge fallimentare per l'instaurazione e l'esecuzione del concorso, con fasi processuali progressive, connesse e inscindibili, non può essere superata con riferimento alla disciplina del I, del III e del IV comma dell'art.107 LF, nella quale non si individua con chiarezza un'eccezione al principio rilevato, sia pure con riferimento alla liquidità che il fallimento acquisisca da una procedura esecutiva ordinaria in corso nella quale il curatore sia succeduto, facendosi assegnare le somme derivanti dalla vendita forzata.*

*Non si ritiene che deroga, o eccezione alcuna, al sistema unico e indistinto delineato, con ordinamento settoriale e speciale per il fallimento, possa derivare dal subentro del curatore nell'esecuzione immobiliare per il fatto che gli effetti sostanziale del pignoramento immobiliare restano acquisiti a favore della massa, con la conseguenza che le somme provenienti dall'esecuzione individuale mantenendo le caratteristiche loro proprie, e, tra gli effetti e le caratteristiche che si verserebbero nel fallimento, vi sarebbe anche la determinazione degli interessi frutti di prelazione, da effettuarsi con riferimento alla data del pignoramento, anziché a quella fallimento".*

Per tutti i motivi fin qui esposti, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi (esclusa la fase istruttoria, considerata la natura prettamente documentale del ricorso) di cui al DM 55/2014 e ss.mm., scaglione di valore euro 59000.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento indicato in epigrafe:

- RIGETTA il ricorso;
- CONDANNA l'opponente alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 8.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio telematica del 26 Gennaio 2021.

Il Giudice relatore  
 Michela Agata La Porta

Il Presidente  
 Mario Samperi